

Commissione 6a del Senato della Repubblica (Finanze e Tesoro)

Esame degli atti comunitari COM (2013)266 (Proposta di direttiva sui conti di pagamento) e COM(2013)520 (Proposta di Regolamento sul Sistema Unico di Risoluzione)

Audizione del Titolare della Divisione Normativa Primaria
del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza della Banca d'Italia

Bruna Szego

Senato della Repubblica

17 ottobre 2013

I. LA PROPOSTA DI DIRETTIVA SUI CONTI DI PAGAMENTO

1. Premessa

La proposta di direttiva sui conti di pagamento è stata presentata dalla Commissione europea l'8 maggio scorso. Attualmente è in corso il negoziato presso il Consiglio europeo; contemporaneamente sono stati avviati i lavori parlamentari, che dovrebbero concludersi con il voto in sessione plenaria nel prossimo mese di novembre. La Presidenza lituana ha dichiarato di considerare il dossier tra quelli più importanti per quanto riguarda la materia dei servizi finanziari, ed è intenzionata a concluderne l'esame in tempi rapidi.

La proposta incide su un'area - quella dei conti di pagamento - che riveste importanza fondamentale per la tutela della clientela bancaria, considerata la sua diffusione e le sue interazioni con numerosi altri prodotti e servizi comunemente usati dai consumatori. Questo settore della regolamentazione ha conosciuto un intenso sviluppo nell'ultimo decennio, sia a livello europeo sia negli ordinamenti nazionali. L'Italia, anche in forza degli interventi realizzati dalla Banca d'Italia, è tra i paesi con maggiore esperienza in questo campo.

La direttiva si inserisce in un filone di iniziative europee che, nel corso degli ultimi anni, ha riguardato i principali prodotti finanziari destinati alla clientela al dettaglio. Tra i principali interventi ricordo, in particolare, le direttive sui servizi di pagamento, sul credito ai consumatori e, da ultimo, sui mutui ipotecari. Ciascuna di queste si è concentrata su una singola area, secondo una logica "per prodotto" che ha consentito di innalzare in modo significativo la tutela dei consumatori nel mercato unico, ma continua a mostrare i limiti di un approccio settoriale. Manca ancora, nella regolamentazione europea, una visione unitaria degli interventi, in grado di abbracciare in modo più ampio e completo la materia dei servizi bancari e finanziari: le singole direttive hanno un campo di applicazione limitato ad alcuni prodotti, coprono un novero di soggetti di volta in volta diverso, prevedono strumenti non sempre coordinati tra loro.

2. Descrizione della proposta

La proposta prende le mosse da analisi condotte dalla Commissione europea che rivelano un livello ancora insoddisfacente di trasparenza e di mobilità nel mercato europeo dei conti di

pagamento e la presenza di un numero ancora elevato di consumatori privi di un conto. La proposta di direttiva affronta questi temi agendo su tre leve: a) la comparabilità dei costi; b) il trasferimento dei conti; c) l'accesso dei consumatori a un conto di base.

Sul primo versante, quello della comparabilità dei costi, l'innovazione più importante riguarda l'introduzione di una terminologia standard, armonizzata a livello europeo, e di una documentazione anch'essa standard, per fornire ai consumatori le informazioni sulle spese associate ai principali servizi di pagamento.

Sul fronte della mobilità della clientela, si punta sullo snellimento delle procedure per trasferire il conto da un prestatore di servizi di pagamento a un altro. In particolare, vengono introdotti termini stringenti e specifici obblighi procedurali per garantire che, in occasione del cambio del conto, il trasferimento degli ordini di pagamento ricorrenti avvenga in modo rapido ed efficiente. Le procedure si applicheranno sia a livello domestico, sia ai trasferimenti di conti in paesi diversi dell'Unione Europea.

Infine, per agevolare l'accesso a un conto di pagamento, la proposta prevede l'offerta ai consumatori – da parte di almeno un prestatore per ogni Stato membro – di un prodotto con caratteristiche di base, che include un numero minimo di operazioni e servizi.

3. Valutazione

La proposta appare condivisibile negli obiettivi che intende realizzare; tuttavia, anche a causa dei limiti connessi con l'approccio settoriale che ho ricordato, vi sono margini di miglioramento. Questi aspetti sono stati segnalati dalla delegazione italiana nel negoziato in corso presso il Consiglio dell'UE, al quale la Banca d'Italia partecipa in accompagnamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

a. L'idea di standardizzare la terminologia dei servizi può senz'altro essere utile a migliorare la comparabilità delle offerte; lo stesso vale per la definizione di un formato armonizzato per i documenti informativi. Nondimeno, la proposta europea si applicherebbe soltanto ad alcuni servizi di pagamento, quali i bonifici, gli ordini ricorrenti, le carte; resterebbero fuori altri importanti elementi comunemente inclusi nel conto corrente: ad esempio, gli scoperti di conto, gli sconfinamenti, gli assegni. Per alcuni di essi la normativa europea già prevede specifici obblighi

informativi, anche attraverso documenti standard: in assenza di un coordinamento con queste previsioni, è forte il rischio di sovrapposizioni, incoerenze, proliferazione di documenti da fornire ai consumatori. Se l'informativa è frammentata sui diversi aspetti di un prodotto che il cliente percepisce come unitario (il conto corrente), lo stesso obiettivo di favorire la comparabilità è vanificato, e il consumatore può anzi rimanere disorientato e confuso dall'eccesso di informazioni non coordinate tra loro.

b. Lo stesso difetto di "incompletezza" caratterizza le misure previste per agevolare la mobilità della clientela, che garantiscono la continuità solo ad alcuni strumenti di pagamento e non ad altri, normalmente inclusi nel conto. La direttiva si applica inoltre solo ai trasferimenti di conto richiesti dalla clientela; potrebbe invece essere utile estendere alcune tutele anche alle ipotesi di cambio del conto non richiesto dal cliente, come - ad esempio - quello che si verifica in occasione della cessione di sportelli da una banca ad un'altra.

Con riferimento al trasferimento transfrontaliero del conto, suscita perplessità la previsione di procedure non in grado di assicurare standard tecnici uniformi tra i singoli paesi, non sufficientemente coordinate con altre iniziative europee - quali la SEPA - e che sembrano presupporre adempimenti non automatizzati da parte degli operatori; questo approccio potrebbe comportare - oltre che oneri elevati per i prestatori di servizi di pagamento - inefficienze significative nel servizio offerto.

Si ricorda che il progetto SEPA (Single Euro Payments Area) consentirà, a partire dal prossimo 1° febbraio 2014, l'utilizzo di un unico standard a livello europeo per effettuare e ricevere bonifici e addebiti diretti in euro. La SEPA consentirà, in particolare, di utilizzare un unico conto, da un qualsiasi paese dell'area, per effettuare i pagamenti in euro; essa renderà quindi possibile la ricerca del conto più conveniente su tutto il mercato dell'Unione. Le procedure di trasferimento transfrontaliero potrebbero quindi, più utilmente, essere sviluppate in modo automatizzato una volta che il progetto sarà operativo.

c. Per quanto riguarda l'accesso dei consumatori a un conto con caratteristiche di base, la proposta mira a rendere obbligatorio il contenuto di una raccomandazione della Commissione europea del 2011, che ha avuto un livello di attuazione inferiore alle aspettative.

Per il nostro Paese, la proposta ha carattere scarsamente innovativo: in base a una previsione di legge introdotta alla fine del 2011, tutti i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire ai consumatori un "conto di base" che abbia le caratteristiche definite da una

Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane e l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e di moneta elettronica.

Va ricordato che il conto di base non risponde soltanto a obiettivi di inclusione finanziaria dei consumatori; esso si inserisce anche in un quadro più ampio di interventi volti a favorire la diffusione dei pagamenti elettronici in luogo del contante, a beneficio della tracciabilità dei flussi finanziari per fini di contrasto dell'evasione fiscale e degli illeciti finanziari, della fluidità delle transazioni commerciali, dello sviluppo del commercio elettronico. L'uso del contante in Italia è ancora sensibilmente più diffuso rispetto alla media europea; ciò comporta costi significativi, non solo per gli intermediari ma anche per la collettività.

Rispetto alle caratteristiche del "conto di base" già previsto nel nostro ordinamento, la direttiva introdurrebbe alcune novità: l'apertura del conto sarebbe un vero e proprio diritto del consumatore, rifiutabile dal prestatore di servizi di pagamento solo in casi tassativamente stabiliti dalla legge; il cliente avrebbe accesso ai servizi di *home banking* e ai pagamenti online con carta, ora non contemplati tra quelli offerti dal conto di base italiano.

Queste innovazioni vanno valutate con favore, perché rafforzano l'efficacia dello strumento e ne migliorano l'utilità per i consumatori. Potrebbe viceversa essere utile integrare la proposta di direttiva per consentire di offrire – con il conto di base – anche servizi ulteriori, non inclusi nel pacchetto standard. Dalle prime evidenze riscontrate nell'esperienza italiana, infatti, risulta che l'impossibilità di ottenere servizi aggiuntivi rispetto a quelli "minimi" previsti rende il conto di base poco adattabile alle esigenze specifiche dei consumatori.

4. Conclusioni

La proposta di direttiva sui conti di pagamento si muove lungo linee già da tempo seguite in Italia. Numerosi e importanti sono stati gli interventi normativi che hanno riguardato, nell'ultimo decennio, tutte e tre le aree sulle quali si concentra la proposta europea (trasparenza dei costi dei servizi, mobilità della clientela, accesso a un conto di base).

Nella disciplina emanata dalla Banca d'Italia in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti - riformata in modo profondo e organico dal 2009 - particolare attenzione è stata riservata proprio al conto corrente, che è il prodotto finanziario più diffuso tra le famiglie e sul quale si appoggiano altri prodotti

comunemente usati dai consumatori (carte di credito e di debito, bonifici, assegni, linee di credito, dossier titoli, ecc.).

In particolare, con la riforma del 2009: l'informativa precontrattuale che la banca deve mettere a disposizione dei consumatori sul conto corrente è stata snellita; con accurate indagini statistiche sono state selezionate le principali voci di costo, che rappresentano circa il 90 per cento dei costi mediamente sostenuti dai consumatori per il conto corrente, ed è stato previsto l'obbligo per le banche di elencarle in un formato standard; il confronto tra le offerte è stato agevolato grazie all'introduzione di un indicatore sintetico di costo (ISC) che consente ai consumatori di identificare, in base a specifici profili di utilizzo predefiniti dalla normativa, il conto più conveniente per le proprie esigenze; è stata redatta una Guida pratica sul conto corrente che, in un linguaggio semplice e chiaro, illustra le principali caratteristiche di questo prodotto e i diritti del consumatore; le comunicazioni periodiche relative al conto corrente sono state riviste e arricchite di informazioni utili ad agevolare il monitoraggio delle spese sostenute in corso d'anno.

È importante che le innovazioni previste dalla proposta di direttiva non comportino un arretramento dei livelli di tutela raggiunti nel nostro Paese, ma al contrario contribuiscano a rafforzare gli strumenti già disponibili, facciano tesoro della positiva esperienza maturata, incentivino le buone prassi di mercato evitando oneri ingiustificati per il sistema bancario.

II. LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL SISTEMA UNICO DI RISOLUZIONE

1. Premessa

Il 10 luglio scorso la Commissione Europea ha presentato una proposta di Regolamento che fissa norme e procedure uniformi per la gestione delle crisi delle banche nei paesi aderenti all'Unione Bancaria e ne affida l'applicazione ad un Sistema Unico di Risoluzione.

Si tratta di una proposta importante per garantire stabilità finanziaria e crescita, ridurre la frammentazione dei mercati e l'incertezza attuali, allentare le condizioni di finanziamento per emittenti sovrani e banche vulnerabili, spezzare il nesso che li lega. Essa si ricollega, completandole, ad altre due iniziative europee altrettanto rilevanti: la nuova direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e il processo di costruzione dell'Unione bancaria. Prima di illustrare e commentare la proposta di Regolamento, appare quindi utile ricordare brevemente i principali contenuti di tali iniziative e quale contributo il Sistema Unico di Risoluzione può fornire per il loro successo.

a. L'evoluzione delle norme sulla risoluzione delle crisi bancarie

E' in corso - a livello internazionale ed europeo - una profonda revisione dei sistemi di gestione dei dissesti delle banche: la crisi finanziaria, gli interventi di sostegno delle banche in difficoltà effettuati in alcuni paesi e le ricadute di questi hanno avuto sui relativi bilanci pubblici, ne hanno segnalato la necessità. L'obiettivo della revisione è permettere che i dissesti di tutti gli intermediari - anche di quelli più grandi - siano gestiti in modo ordinato, senza conseguenze per la stabilità sistemica e senza impatti sulle finanze pubbliche.

In Europa, questa necessità trova riconoscimento nella proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche; essa dà attuazione a principi elaborati a livello internazionale dal *Financial Stability Board* e approvati dal G20. La proposta è in avanzata fase di negoziato e verrà presumibilmente approvata entro l'anno. Per realizzare gli obiettivi ora ricordati, la direttiva prevede che le Autorità di Risoluzione dei singoli Stati membri siano dotate di una gamma, ampia e uniforme, di compiti e poteri: da esercitarsi non solo in caso di crisi conclamata, ma anche in via preventiva o alle prime manifestazioni di dissesto.

L'armonizzazione prevista dalla direttiva poggia tuttavia su una rete di Autorità e di fondi nazionali; l'accentramento previsto nella proposta di Regolamento sul Sistema Unico di Risoluzione contribuisce a superare questa frammentazione.

b. La costruzione della *Banking Union*

L'iniziativa della Commissione rappresenta un elemento fondamentale anche del più ampio progetto di Unione Bancaria.

Fin dall'inizio (giugno 2012) le stesse istituzioni europee hanno convenuto che tale progetto dovesse comprendere non solo un Meccanismo Unico di Supervisione, ma anche un Sistema Unico di Risoluzione delle crisi (e, in prospettiva, un'assicurazione unica dei depositi): solo assicurando la coerenza tra l'ambito - accentrato - della supervisione e quello della gestione dei dissesti è possibile realizzare gli obiettivi sottesi dall'Unione Bancaria. Per tale motivo, la Banca d'Italia ha più volte espresso l'opportunità di procedere rapidamente su entrambi i fronti.

La proposta di Regolamento sul Sistema Unico di Risoluzione si affianca, quindi, ai lavori connessi con la realizzazione del Meccanismo Unico di Supervisione, già in fase molto avanzata.

Il pacchetto normativo relativo al Single Supervisory Mechanism, composto da due regolamenti, è stato approvato in via definitiva dal Parlamento nel settembre scorso; è attesa a breve l'adozione da parte del Consiglio UE. Dall'autunno del 2014 la BCE assumerà la responsabilità ultima della vigilanza su tutte le banche dell'eurozona e degli altri Paesi che intendano aderire all'Unione Bancaria; in concreto, la BCE eserciterà la vigilanza diretta sulle banche più significative, in collaborazione con le autorità nazionali, mentre queste ultime continueranno a esercitare le funzioni di vigilanza sugli intermediari di rilevanza minore, nell'ambito delle istruzioni stabilite dalla BCE.

2. Descrizione della proposta

L'iniziativa della Commissione risponde all'esigenza di accentrare le funzioni concernenti la risoluzione di tutte le banche e i gruppi bancari dell'Eurozona; come per il Meccanismo Unico di Supervisione, al nuovo sistema potranno aderire anche altri Stati dell'Unione Europea. Esso si fonda su tre elementi di base: un unico sistema di gestione delle crisi; un'unica autorità di risoluzione; un unico fondo di risoluzione.

E' prevista l'istituzione di un organismo *ad hoc*, denominato Comitato Unico di Risoluzione (*Single Resolution Board*), al quale vengono attribuiti le competenze e gli strumenti previsti dalla direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche, da esercitare in raccordo con la Commissione europea, le autorità di risoluzione nazionali e la Banca Centrale Europea. È prevista inoltre la creazione di un fondo unico di risoluzione europeo (*Single Resolution Fund*), alimentato dalle contribuzioni degli intermediari e gestito dal Comitato: il fondo, che sostituirà i fondi nazionali la cui costituzione è prevista dalla direttiva, potrà essere impiegato per finanziare la risoluzione secondo le modalità di intervento previste dalla stessa.

a) L'assetto organizzativo: il Comitato Unico di Risoluzione e la ripartizione delle funzioni di risoluzione

Al centro dell'assetto organizzativo previsto per il Sistema di Risoluzione Unico si trova il Comitato Unico di Risoluzione. Ad esso la proposta di regolamento assegna compiti da svolgere tanto nella fase preparatoria della risoluzione (quando la banca si trova ancora *in bonis*) quanto nella fase di vera e propria risoluzione (a seguito della manifestazione del dissesto dell'intermediario).

In particolare, tra le misure preparatorie di competenza del Comitato rientrano la redazione dei piani di risoluzione e la valutazione periodica di risolvibilità degli enti. Tra le misure di risoluzione si segnalano il potere di proporre alla

Commissione l'avvio della procedura di risoluzione, di individuare gli strumenti con i quali intervenire e le fonti di finanziamento utilizzabili.

Il Comitato si articola in una sessione plenaria, incaricata di funzioni amministrative di carattere generale (approvazione del bilancio, organizzazione interna, approvazione della relazione annuale) e in una sessione esecutiva, competente ad assumere decisioni sulla risoluzione dei singoli enti.

Nella sua sessione plenaria il Comitato sarebbe composto da: un direttore e un vice-direttore esecutivo; due membri nominati, rispettivamente, dalla BCE e dalla Commissione europea; un rappresentante di ciascuno Stato dell'eurozona o aderente all'SRM, nominato dalle autorità di risoluzione nazionale. Nella sessione esecutiva il Comitato sarebbe invece composto da: un direttore e un vice-direttore esecutivo; i due membri nominati dalla BCE e dalla Commissione; un rappresentante dell'autorità di risoluzione home e i rappresentanti delle autorità di risoluzione dei paesi host (questi ultimi avrebbero complessivamente un solo voto).

Le funzioni di risoluzione sono ripartite tra Comitato, autorità nazionali di risoluzione e Commissione europea. In particolare, il Comitato dovrebbe accertare i presupposti per l'avvio della risoluzione (di propria iniziativa o su indicazione della BCE o delle autorità nazionali incaricate della vigilanza) ed emanare una raccomandazione rivolta alla Commissione circa l'apertura della procedura. La Commissione dovrebbe dare avvio alla risoluzione su impulso del Comitato o d'ufficio. Le autorità nazionali sarebbero incaricate di dare attuazione alle misure di risoluzione individuate dalla Commissione e dal Comitato; quest'ultimo, inoltre, dovrebbe monitorare la fase di implementazione delle misure e potrebbe avocare a sé il potere di adottare provvedimenti se le autorità nazionali non vi provvedono.

b) Il Single Resolution Fund: costituzione, finanziamento e gestione

La proposta prevede, infine, la creazione di un Fondo unico di risoluzione con la funzione di finanziare la risoluzione degli enti in crisi. Il Fondo sarebbe amministrato dal Comitato e verrebbe finanziato mediante contributi versati dagli intermediari. Negli Stati aderenti, esso sostituirebbe i fondi nazionali di risoluzione previsti dalla direttiva sul risanamento e risoluzione delle banche.

Entro 10 anni dalla sua costituzione il Fondo dovrà aver raccolto risorse pari ad almeno l'1% dei depositi garantiti degli intermediari istituiti presso gli Stati partecipanti all'SRM. Tali intermediari dovranno alimentare il Fondo mediante contribuzioni versate ex ante e calcolate in proporzione alle proprie passività (esclusi fondi propri e depositi garantiti) aggiustate per il rischio. Sarà inoltre possibile imporre agli intermediari contribuzioni straordinarie ex post in caso di insufficienza delle risorse del Fondo.

3. Valutazione

L'iniziativa della Commissione merita una valutazione favorevole.

Come già accennato, la creazione di un Sistema Unico di Risoluzione rappresenta un passaggio necessario per la costruzione dell'Unione Bancaria. L'accentramento delle funzioni di gestione delle crisi degli intermediari a livello sovra-nazionale è coerente con l'assetto, pure sovranazionale previsto per la supervisione, affidata alla BCE nel contesto del Meccanismo Unico di Supervisione.

La creazione di un Sistema Unico di Risoluzione – in luogo dell'attuale rete di Autorità nazionali – concorrerà a evitare che nella risoluzione delle crisi vengano perseguiti interessi domestici e che si generino esternalità negative sui sistemi bancari degli altri paesi, evitando così fenomeni di instabilità finanziaria. Verrà in questo modo ridimensionata anche la tendenza, emersa in questi anni, a reagire alle prime tensioni con misure difensive (cd. pratiche di *ring-fencing*) che minano il mercato unico e la crescita economica. L'azione su scala sovranazionale che il Sistema Unico assicurerà risulta inoltre più adeguata - rispetto a quella domestica - per relazionarsi con i grandi gruppi bancari ad operatività transfrontaliera, evitando sovrapposizioni con omologhe autorità straniere.

Il nuovo assetto istituzionale accentrato contribuirà inoltre a spezzare il legame tra banche e sovrani: la costituzione di un unico Fondo per la risoluzione consentirà di raccogliere e mettere in comune risorse adeguate, per una rete di sicurezza europea dalla quale potranno trarre vantaggio gli intermediari, le finanze pubbliche e i contribuenti.

La proposta di regolamento presenta alcuni profili delicati, su cui si sta concentrando il dibattito nelle sedi europee.

1. La definizione dei ruoli e delle responsabilità delle autorità coinvolte nel processo decisionale.

L'articolazione delle funzioni di risoluzione tracciata dalla proposta di regolamento prevede il coinvolgimento di tre centri decisionali (Commissione europea, Comitato e autorità nazionali di risoluzione), le cui responsabilità vanno definite con la necessaria chiarezza, anche per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni e per assicurare che l'azione sia tempestiva. Questa necessità è particolarmente avvertita con riferimento ai compiti e alle responsabilità della

Commissione europea e del Comitato nella fase di avvio della procedura, in cui potrebbe essere valorizzato meglio l'apporto tecnico che il Comitato può fornire nell'accertamento dei presupposti della risoluzione.

2. *La governance del Comitato.* Il dibattito in corso è volto a trovare soluzioni idonee ad assicurare al Comitato la necessaria autonomia di giudizio e a rappresentare in modo equilibrato gli interessi coinvolti nelle procedure di risoluzione. Questa esigenza è particolarmente sentita con riferimento alla sessione esecutiva del Comitato – nella quale, si ricorda, vengono gestiti i dissesti di singoli intermediari.

3. *Il ruolo delle autorità nazionali nell'implementazione delle misure di risoluzione e nell'irrogazione di sanzioni.* La proposta di regolamento assegna alle autorità nazionali di risoluzione il compito di eseguire le istruzioni del Comitato e della Commissione, sia dando attuazione alle misure di risoluzione, sia irrogando sanzioni mediante il ricorso ai poteri previsti nelle singole giurisdizioni. L'obiettivo è chiarire se e quale margine di discrezionalità sia riconosciuto alle autorità nazionali: per evitare incertezze non solo sui rischi - legali e reputazionali – cui esse possono incorrere, ma anche sulla corretta individuazione del regime di impugnazione dei loro atti da parte dei terzi interessati.

4. *I poteri di vigilanza del Comitato.* La proposta di regolamento attribuisce al Comitato significativi poteri di vigilanza informativa e ispettiva; il dibattito è volto a evitare che tali poteri finiscano per sovrapporsi con quelli riconosciuti alle autorità di vigilanza e aumentare gli oneri per gli intermediari.

5. *La fase di avvio del Sistema.* Il negoziato si sa concentrando sulle modalità con cui può essere assicurato il finanziamento della risoluzione nel periodo di avvio di Sistema – previsto per il 2015 – e sul ruolo da attribuire a misure di sostegno, come quelle derivanti dalla ricapitalizzazione diretta delle banche ad opera dell'ESM (Meccanismo Europeo di Stabilità). Questa fase sarà particolarmente delicata, considerato che non saranno pienamente a regime né il Fondo di Risoluzione unico (la cui piena consistenza sarà raggiunta nel 2025) né alcuni strumenti – come il *bail-in*, la cui operatività è prevista per il 2018 – volti a ridurre l'impatto delle crisi sulle finanze pubbliche.

4. Conclusioni

L'iniziativa della Commissione riveste un'importanza centrale per il futuro assetto del sistema bancario europeo. I tempi previsti per la sua adozione sono particolarmente serrati: nelle intenzioni delle stesse istituzioni europee, è previsto che la proposta di regolamento sia approvata entro la primavera del 2014 – cioè prima della fine della corrente legislatura del Parlamento europeo – in modo che il Sistema Unico di Risoluzione cominci ad operare entro i dodici mesi successivi. Considerate le interazioni tra questa iniziativa e altri progetti in corso di finalizzazione, la coerenza tra di essi – nei contenuti e nella tempistica - è cruciale.

Da un'Unione Bancaria efficiente e integrata il nostro paese beneficerà. La Banca d'Italia è pienamente impegnata nel perseguimento di questi obiettivi ambiziosi, che richiederanno ingenti sforzi organizzativi. Sta fornendo il consueto apporto tecnico al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel negoziato in corso presso il Consiglio europeo. Uno degli obiettivi è quello di valorizzare l'esperienza italiana, che - anche nel confronto internazionale – ha mostrato i propri punti di forza.